



CITTÀ DI APPIANO GENTILE
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO COMUNALE

di

POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 12 dicembre 2011

INDICE

TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1	Denuncia dei casi di morte	pag. 5
Art. 2	Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici	pag. 5
Art. 3	Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria	pag. 5
Art. 4	Rinvenimento di resti mortali	pag. 5
Art. 5	Visita del medico necroscopo	pag. 5
Art. 6	Casi di morte per malattia infettiva	pag. 6
Art. 7	Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura	pag. 6
Art. 8	Nati morti e prodotti abortivi	pag. 6
Art. 9	Riscontro diagnostico	pag. 6

TITOLO II- PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10	Periodo di osservazione normale	pag. 7
Art. 11	Periodo di osservazione cautelativo	pag. 7
Art. 12	Riduzione del periodo di osservazione	pag. 7
Art. 13	Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	pag. 7
Art. 14	Depositi di osservazione	pag. 7

TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15	Deposizione del cadavere nel feretro	pag. 8
Art. 16	Caratteristiche della cassa	pag. 8

TITOLO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17	Trasporto delle salme	pag. 8
Art. 18	Caratteristiche dei carri per il trasporto	pag. 8
Art. 19	Trasporti con termini ridotti	pag. 8
Art. 20	Morti per infortuni o incidenti	pag. 8
Art. 21	Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive	pag. 9
Art. 22	Orari dei trasporti funebri	pag. 9
Art. 23	Trasporto di salme in altro Comune	pag. 9
Art. 24	Modalità per il trasporto fuori Comune	pag. 9
Art. 25	Autorizzazione per il trasporto fuori Comune	pag. 9

TITOLO V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 26	Autorizzazione per la sepoltura	pag.10
Art. 27	Ricevimento di salme e resti mortali	pag.10
Art. 28	Custodia dei documenti	pag.10
Art. 29	Deposito provvisorio di salme o dei resti mortali	pag.10

TITOLO VI - INUMAZIONI

Art. 30	Sepolture	pag. 10
Art. 31	Caratteristiche del terreno per le inumazioni	pag. 10
Art. 32	Forma a classe dei campi	pag. 10
Art. 33	Cippi indicativi	pag. 11
Art. 34	Scavo della fossa	pag. 11
Art. 35	Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	pag. 11
Art. 36	Fosse per fanciulli	pag. 11
Art. 37	Modalità di concessione	pag. 11
Art. 38	Revoca e decadenza della sepoltura	pag. 11
Art. 39	Caratteristiche delle casse per l'inumazione	pag. 11
Art. 40	Norme riguardanti le sepolture a inumazione	pag. 12
Art. 41	Ornamento con fiori e piante	pag. 12
Art. 42	Scadenza della concessione - recupero materiali	pag. 12

TITOLO VII - TUMULAZIONI

Art. 43	Sepolture a tumulazione	pag. 12
Art. 44	Tipi e durata delle concessioni	pag. 13
Art. 45	Atto di concessione	pag. 13
Art. 46	Pagamento della concessione	pag. 13
Art. 47	Doveri dei concessionari	pag. 13
Art. 48	Decorrenza della concessione - rinnovi	pag. 13
Art. 49	Scadenza della concessione	pag. 14

TITOLO VIII - CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 50	Concessione dell'area	pag. 14
Art. 51	Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	pag. 14
Art. 52	Modalità per la presentazione dei progetti	pag. 14
Art. 53	Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	pag. 15
Art. 54	Diritti di sepolcro	pag. 15
Art. 55	Ossari, cinerari, colombari	pag. 15
Art. 56	Salme o resti provenienti da altri Comuni	pag. 15
Art. 57	Manutenzione delle opere	pag. 15
Art. 58	tombe di famiglia sotterranee	pag. 15

TITOLO IX - TOMBE INDIVIDUALI

Art. 59	Norme per la concessione	pag. 16
Art. 60	Sovrapposizione di salme	pag. 16
Art. 61	Termine per la costruzione di nicchie/tombini	pag. 17
Art. 62	Termini per la costruzione del monumento	pag. 17
Art. 63	Manutenzione- Revoca- Decadenza	pag. 17

TITOLO X - COLOMBARI

Art. 64	Caratteristiche costruttive	pag. 17
Art. 65	Norme per la concessione	pag. 17
Art. 66	Lastre di chiusura ed ornamenti	pag. 18
Art. 67	Caratteristiche dei feretri	pag. 18
Art. 68	Diritto di sepoltura e durata della concessione	pag. 18

TITOLO XI - OSSARI E CINERARI

Art. 69	Caratteristiche costruttive	pag. 18
Art. 70	Ossario comune	pag. 18
Art. 71	Cellette - ossario	pag. 19
Art. 72	Cellette - cinerarie	pag. 19

TITOLO XII - CREMAZIONE

Art. 73	Trasporto salma per la cremazione	pag. 19
Art. 74	Urna cineraria	pag. 19
Art. 75	Trasporto delle urne con le ceneri	pag. 19
Art. 76	Autorizzazione alla cremazione	pag. 19
Art. 77	Verbale di consegna dell'urna con le ceneri	pag. 20
Art. 78	Dispersione delle ceneri	pag. 20
Art. 79	Gratuità del servizio	pag. 21

TITOLO XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

Art. 80	Autopsie	pag. 21
Art. 81	imbalsamazioni	pag. 21

TITOLO XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 82	Esumazioni	pag. 21
Art. 83	Esumazioni straordinarie	pag. 22
Art. 84	Salme esumate d'ordine dell'Autorità Giudiziaria	pag. 22
Art. 85	Divieto di apportare riduzioni a salme	pag. 22
Art. 86	Trasferimento di feretri in altra sede	pag. 22
Art. 87	Raccolta delle ossa	pag. 22
Art. 88	Personale che deve presenziare alle operazioni	pag. 22
Art. 89	Verbale delle operazioni	pag. 22
Art. 90	Esumazioni ed estumulazioni a pagamento	pag. 23

TITOLO XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 91	Manutenzione e vigilanza	pag. 23
Art. 92	Organizzazione del servizio cimiteriale	pag. 23
Art. 93	Custode del cimitero	pag. 23
Art. 94	Compiti del custode	pag. 23
Art. 95	Tenuta dei documenti obbligatori	pag. 23
Art. 96	Obblighi del custode seppellitore	pag. 24

TITOLO XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 97	Orario di apertura del cimitero	pag. 24
Art. 98	Divieto di ingresso	pag. 24
Art. 99	Prescrizioni particolari	pag. 24
Art.100	Norme per i visitatori	pag. 25

TITOLO XVII - CONTRAVVENZIONI

Art.101	Contravvenzioni	pag. 25
Art.102	Pubblicità del regolamento	pag. 25

TITOLO XVIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.103	Regolamento speciale di polizia mortuaria	pag. 25
Art.103 Bis	Concessioni in essere prive di scadenza temporale o perpetue	pag. 25
Art.103 Ter	Divieto vendita concessioni cimiteriali	pag. 25
Art.104	Entrata in vigore del Regolamento	pag. 25

TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art.1- Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art.2- Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:

a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica,

b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto a qualsiasi medico che constati il decesso. Nei giorni festivi o quando non è possibile reperire il medico curante, le certificazioni possono essere eseguite dai medici di continuità assistenziale nonché dai medici igienisti in servizio di pronta disponibilità salva la richiesta di riscontro diagnostico.

Art.3- Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art.4- Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, ed incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità giudiziaria, perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art.5- Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'Autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertarne la morte e rilascia il certificato previsto dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata nell'arco delle 24 ore dal decesso o comunque entro un'ora dalla chiusura del feretro.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'A.S.L. o da un altro sanitario nominato dal Sindaco, conformemente al D.P.R. 285/90.

Art.6- Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'A.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art.7- Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art.8- Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico incaricato della A.S.L.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art.9- Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento clinico-scientifico.

Il medico necroscopo può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte. Deve essere richiesta, inoltre, in tutti i casi di sospetta SIDS in bambini sotto l'anno di vita. (Legge Regionale DDG 20/06/02 n. 11693).

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, dal medico incaricato dell'A.S.L.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.10- Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/75, n. 644 e successive modificazioni.

Art.11-Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art.12- Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'A.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art.13- Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente.

Art.14- Depositi di osservazione

In un locale del cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione, le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;

c) salme ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art.15- Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere depositato nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art.16- Caratteristiche della cassa

Le salme destinate alla tumulazione ed al trasporto devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.17- Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è effettuato in carro chiuso dalle Imprese di Pompe Funebri a cura e a spese dei familiari del defunto.

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Non è necessaria la presenza di personale dell'ASL al momento della chiusura del feretro salvo i casi di trasporto della salma all'estero.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art.18- Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'A.S.L.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art.19- Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art.20- Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti, sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico e quelli per morte violenta in abitazioni private, verranno trasportati a cura del Comune previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria alla camera di osservazione del cimitero, o, in mancanza, alla camera mortuaria.

E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art.21- Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il medico dell'A.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.22- Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

I trasporti funebri, dovranno essere fatti nelle ore diurne limitatamente dall'alba al tramonto esclusi i giorni festivi, salvo apposita autorizzazione del Sindaco in particolari casi; nell'eventualità di giorni festivi successivi sarà consentito il trasporto funebre nel secondo e terzo giorno festivo.

Art.23 -Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt.25,27 e 28 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e la circolare Regionale n.32/2000.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

La verifica del rispetto dell'art. 30 D.P.R. 285/1990 deve essere effettuata dall'Impresa di Onoranze Funebri incaricata al trasporto, mediante utilizzo di autocertificazione come da schema allegato al presente regolamento.

Art.24- Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art.25- Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Responsabile del Servizio che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art.26- Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art.27- Ricevimento di salme e resti mortali.

Il custode del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune che hanno avuto o hanno in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del Regolamento 10.09.1990 n.285;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate;

Art.28 – Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art.29- Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche del caso.

Titolo VI - INUMAZIONI

Art.30- Sepulture

Le sepulture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990, n. 285.

Art.31- Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n. 285/1990.

Art.32- Forma a classe dei campi

I campi per le sepulture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente , fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art.33- Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

E' consentita la posa di pietre tombali e monumenti di altezza massima, compreso piedistallo di mt.1,20, lunghezza mt.1,40, larghezza mt.0,65 - previo pagamento diritto tariffa.

Art.34- Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art.35- Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq.3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art.36- Fosse per fanciulli

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; una lunghezza media di metri 1,50 una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq.2 per ogni inumazione.

Il campo per l'inumazione dei fanciulli e' indicato con il n. 6 nel piano di distribuzione del cimitero.

Art.37- Modalità di concessione

Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legge 31.08.1987, n. 359, convertito dalla Legge 29.10.1987, n. 440, la gratuità del servizio di inumazione in campo comune dei cadaveri di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è limitata alle operazioni di inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione non comporta la gratuità del servizio del trasporto del cadavere.

Art.38- Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero.

In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Non si autorizzano esumazioni straordinarie su richiesta dei familiari.

Art.39- Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990, n. 285.

Art.40- Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della relativa tassa.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art.41- Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivate aiuole, purchè con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.

Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

Art.42- Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Titolo VII - TUMULAZIONI

Art.43- Sepolture a tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe, in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un loculo o tumulo separato.

Art.44- Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi;
- b) posti in terra per tombe in muratura. La durata della concessione è fissata in anni trenta, salvo rinnovi;
- c) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni trenta, salvo rinnovi;
- d) nicchie ossario individuali per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni trenta, salvo rinnovi;
- e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni trenta, salvo rinnovi.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art.45- Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione possono essere accordate a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

La concessione di sepoltura, limitatamente a:

- a) aree per cappelle ed edicole;
- b) posti a terra per tombe;
- c) colombari
- d) cellette cinerarie

può essere rilasciata anche a non residenti nel Comune di Appiano Gentile (i quali dovranno pagare la tariffa vigente maggiorata del 30%).

Art.46- Pagamento della concessione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

Art.47- Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art.48- Decorrenza della concessione - Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata o frazione di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Le tariffe sono fissate come da allegato prospetto.

Art.49- Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Titolo VIII - CAPPELLE ED EDICOLE

Art.50- Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree di cui ai campi di nuova area.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per le sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Art.51- Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità del permesso di costruire e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione comunale.

L'opera progettata dovrà avere le caratteristiche tecniche di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 285/90.

Inoltre i progetti dovranno prevedere l'accesso ai loculi direttamente da parte libera esterna o dalla parte superiore della tomba senza manomissione alcuna dell'area esterna.

Qualora il concessionario non presentasse domanda di permesso di costruire entro 6 mesi dalla data della concessione o non presentasse D.I.A., o non terminasse i lavori entro un anno dalla data del permesso di costruire o della presentazione della D.I.A, la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il 10% dell'importo versato all'atto della concessione.

Art.52- Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario.

Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare.

I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia e del Coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art.53- Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare le precauzioni atte a non recare danni ne alla proprietà comunale ne ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art.54- Diritti di sepolcro

All'atto della concessione di sepoltura i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto (titolare della concessione, familiari, soggetti indicati nell'ultimo comma del presente articolo) o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia.

La salma di un familiare, il cui nominativo non sia inserito nell'atto di concessione di sepoltura tra gli aventi diritto, potrà essere sepolta nella cappella mediante richiesta scritta del titolare della concessione, il quale dovrà indicare contestualmente il nominativo del familiare che perde il diritto di sepoltura.

Di quanto sopra dovrà essere fatta annotazione sull'atto di concessione dell'area.

Può, altresì, essere consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti.

Art.55- Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art.65 del presente regolamento.

Nelle cappelle è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme aventi diritto.

Art.56- Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art.54.

Art.57- Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Art.58- Tombe di famiglia sotterranee

Sono considerate tombe di famiglia sotterranee a 3,4,6 ed 8 posti i manufatti costruiti dal Comune nei campi contrassegnati dai nn.12 e 13.

Per la concessione delle aree di cui al comma primo è applicata la normativa prevista negli articoli dal 51 al 60 incluso, in quanto compatibili e la durata non può essere superiore a 99 anni.

TITOLO IX - TOMBE INDIVIDUALI

Art.59- Norme per la concessione

Le tombe vengono date in concessione al momento del decesso. In tal caso si può chiedere la concessione di altre tombe:

- a) per il coniuge superstite
- b) in caso di fratelli e /o sorelle non sposati per il congiunto superstite (se ha superato i 65 anni d età)
- c) in caso di decesso di figli non sposati, di età inferiore a 30 anni, per i genitori qualunque sia la loro età.

La concessione ha la durata di anni trenta.

Il concessionario può rinunciare, entro i termini stabiliti nel successivo comma, alla concessione di sepoltura quando la tomba:

- non è stata occupata da salme
- pur essendo stata occupata, la salma è stata trasferita in altra sede.

Il concessionario può rinunciare entro:

- 2 anni dalla data della stipula della concessione ; in tal caso spetterà allo stesso un rimborso pari al 90% della tariffa versata .
- dopo 2 anni e non oltre 10 anni dalla data della stipula della concessione; in tal caso spetterà allo stesso un rimborso pari al 50% della tariffa versata.

In caso di rinuncia non verrà riconosciuto nessun rimborso per i tombini realizzati dal concessionario.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti le cappelle di famiglia, di cui all'art.50 e seguenti.

Le dimensioni delle pietre tombali e dei monumenti da porre sulle tombe non devono essere di altezza superiore a mt.1,40 da misurarsi dal piano cordolo di delimitazione del campo.

Art.60- Sovrapposizione di salme

Nelle tombe in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di tre, mediante la collocazione di tombini in cemento all'atto della realizzazione della tomba.

Non è ammesso l'aumento dei tombini in sovrapposizione a quelli esistenti, qualora vi sia già la salma.

Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra in legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art.30 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art.76 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa vigente.

La concessione delle sovrapposizioni, scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 3, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinee;
- c) coniuge.

Previa stipula di apposita concessione, ad esclusione delle tombe a carattere perpetuo, è ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, nel limite massimo di 3 indipendentemente dal numero di salme; la prime due cassetine con i resti o con le ceneri in forma gratuita e le successive dietro pagamento del corrispettivo fissato e dietro consenso scritto del

concessionario o successore. Tale concessione scadrà contemporaneamente alla concessione originaria e verrà eventualmente rinnovata contestualmente alla medesima.

I costi del servizio sono a carico del richiedente.

Art.61 – Termine per la costruzione di nicchie/tombini

La costruzione di nicchie/tombini deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla stipula della concessione.

A garanzia del rispetto del termine predetto il concessionario dovrà versare al Comune, contestualmente alla stipula della concessione, una cauzione il cui importo verrà stabilito dalla Giunta Comunale; non appena i tombini saranno realizzati il Comune dovrà restituire la cauzione entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta.

Trascorso invano il termine indicato al 1° comma il Comune realizzerà i tombini utilizzando il deposito cauzionale.

Art.62- Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro 1 anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune e restituirà al concessionario il 90% dell'importo versato all'atto della concessione di sepoltura al netto degli oneri relativi all'estumulazione e all'inumazione della salma in campo comune.

Art.63- Manutenzione - Revoca - Decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 56, 57 e 58.

Titolo X - COLOMBARI

Art.64- Caratteristiche costruttive

I criteri costruttivi sono indicati all'art. 76 del D.P.R. 285/90 e nella Circolare del Ministero della Sanita' del 24.06.1993.

Art.65- Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.

I colombari vengono dati in concessione al momento del decesso. In tal caso si può chiedere la concessione di altri colombari:

- a) per il coniuge superstite
- b) nel caso di fratelli e/o sorelle non sposati per il congiunto superstite (se ha superato i 65 anni di età)
- c) in caso di decesso di figli non sposati, di età inferiore ai 30 anni, per i genitori qualunque sia la loro età.

La decorrenza inizierà dalla data della stipula della concessione stessa.

Previa stipula di apposita concessione nei colombari, con esclusione di quelli a carattere perpetuo, è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, le prime due in forma gratuita e le successive dietro pagamento del corrispettivo fissato e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Tale concessione scadrà contemporaneamente alla concessione originaria e verrà eventualmente rinnovata contestualmente alla stessa.

I costi del servizio sono a carico del richiedente.

Art.66- Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R. n.285/90.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonchè portafiori e lampade votive, purchè non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art.67- Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art.30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285).

Art.68- Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione.

Il concessionario può rinunciare, entro i termini stabiliti nel successivo comma, alla concessione di sepoltura quando il loculo:

- non è stato occupato da salma
- essendo stato occupato da salma, la stessa è trasferita in altra sede.

Il concessionario può rinunciare entro:

- 2 anni dalla data della stipula della concessione; in tal caso spetterà allo stesso un rimborso pari al 90% della tariffa versata.

- dopo 2 anni e non oltre 10 anni dalla data della stipula della concessione; in tal caso spetterà allo stesso un rimborso pari al 50% della tariffa versata.

La concessione ha la durata di anni trenta.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Titolo XI - OSSARI E CINERARI

Art.69- Caratteristiche costruttive

I criteri costruttivi sono indicati all'art. 76 del D.P.R. 285/90 e nella Circolare del Ministero della Sanita' del 24.06.1993.

Art.70- Ossario comune

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, in una cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art.71- Cellette-ossario

Le cellette-ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle cellette-ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni trenta dalla data della stipulazione della concessione, salvo rinnovo.

In ogni celletta-ossario è ammessa la collocazione al massimo di 2 cassette, la seconda dietro pagamento del corrispettivo fissato.

I costi del servizio sono a carico del richiedente.

Art.72- Cellette-cinerarie

Le cellette-cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato.

L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

La concessione ha la durata di anni trenta dalla data della stipulazione della concessione, salvo rinnovo.

In ogni celletta cineraria è ammessa la collocazione al massimo di 2 urne cinerarie, la seconda dietro pagamento del corrispettivo fissato.

I costi del servizio sono a carico del richiedente.

Titolo XII - CREMAZIONE

Art.73- Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune e Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.26.

Art.74- Urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, perfettamente chiusa.

L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.75- Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art.76- Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari

presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o in qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

5) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato .

6) è consentita la cremazione di salme con pacemaker alimentati a radionuclidi previa rimozione dello stesso secondo le modalità che saranno stabilite da decreto dirigenziale regionale ai sensi dell'art.10 della L.R. n.22/2003.

Art.77- Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere raccolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Art. 78 - Dispersione delle ceneri

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve essere rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile contestualmente al procedimento autorizzativo della cremazione, che , quando richiesta secondo le modalità di cui al punto 3, lettera b) dell'art. 3 della legge 130/2001 deve essere manifestata all'unanimità.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dar luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3, comma 1, numero 8) del D.Lvo 30.04.1992, n.285; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'art.77 numero2), cui il defunto risultava essere iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti al comma 3 del presente articolo dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento deve essere consegnato al responsabile dell'impianto crematorio che provvederà a compilarlo e a restituirne una copia al Comune ove è avvenuto il decesso.

Nel caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le

procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione, o in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso.

Art. 79 - Gratuità del servizio

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del Decreto Legge 31.08.1987, n.359, convertito dalla Legge 29.10.1987, n. 440, la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n.285, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione non comporta la gratuità del servizio del trasporto delle ceneri.

Titolo XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

Art.80- Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Art.81- Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore sanitario dell'A.S.L. , da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettua;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.82- Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione o dell'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art.83- Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dell'A.S.L. dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art.84- Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

Tale esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'A.S.L. e del custode.

Art.85- Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art.410 del codice penale.

Per le estumulazioni si applicano le norme dell'art.86 del D.P.R. 285/90.

Art.86- Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il coordinatore sanitario dell'A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art.87- Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o estumulazioni, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatto domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art.70.

Art.88- Personale che deve presenziare alle operazioni

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il coordinatore sanitario dell'A.S.L. e il custode del cimitero.

Art.89- Verbale delle operazioni

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione richieste dall'Autorità giudiziaria si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all'Autorità e l'altra da trattenere presso il custode del cimitero.

Art.90- Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono soggette a tariffa come da allegato prospetto.

Non è soggetta a tariffa la conservazione dei resti in ossario o in tomba già oggetto di concessione senza che venga alterata l'originale scadenza del contratto.

Le estumulazioni straordinarie nonché ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla vigente tariffa.

Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art.91- Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

Il Coordinatore sanitario dell'A.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art.92- Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa e tecnica l'Ufficio Tecnico;
- b) per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente;

Art.93- Custode del cimitero

Il custode del cimitero e' alle dipendenze dell'ufficio tecnico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali e del Coordinatore sanitario dell'A.S.L. per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Le funzioni di custode possono essere assunte anche da personale non dipendente dell'Amministrazione Comunale.

Art.94- Compiti del custode

Il custode del cimitero e' incaricato di assolvere i specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente regolamento comunale.

Art.95- Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione di cui all'art.7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare vidimato dal Sindaco:

1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità', come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità', come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art.96- Obblighi del custode seppellitore

Il custode del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare all'ufficio comunale eventuali danni alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, etc...;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, etc.), dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella-ossario;
- 4) consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
- 5) sottoporsi alla vaccinazione antitetanica alle scadenze di legge.

Titolo XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art.97 - Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art.98 - Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, nonché agli automezzi che trasportano handicappati e persone anziane autorizzate dal Sindaco.

Art.99 - Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio comunale.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art.100 - Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- trasportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, etc.;
- gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Titolo XVII - CONTRAVVENZIONI

Art.101 - Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e' soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.102 - Pubblicità' del regolamento

Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985 n. 816 sara' tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Segreteria, perché' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Titolo XVIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.103 - Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e DPR 15.07.2003 n. 254 e della Legge Regionale n. 22/2003.

Art. 103 Bis - Le concessioni in essere prive di scadenza temporale o dichiarate perpetue

Le concessioni in essere prive di scadenza temporale o dichiarate perpetue, comunque stipulate da oltre cinquanta anni, possono essere poste in scadenza immediata previo consenso scritto da parte dei successori od aventi diritto.

In tale caso, , verrà riconosciuto mediante la stipula di apposito contratto di concessione il diritto in forma gratuita alla tumulazione dei resti in ossario per la durata di anni trenta con decorrenza dall'effettiva occupazione.

I costi di esumazione sono a carico del Comune.

Art. 103 Ter - Divieto vendita concessioni cimiteriali

E' vietata qualsiasi vendita di concessioni cimiteriali tra i privati, in quanto trattasi di atto riservato alla Pubblica Amministrazione.

Art.104 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

